

Quesito

In riferimento a quanto espresso aall'art. 72 lettera h del Disciplinare di gara: "*... la comprova di tale requisito (copertura assicurativa contro i rischi professionali) è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità...*" si chiede in che modo deve essere autenticata la polizza nel caso in cui il soggetto sia in possesso soltanto della copia scansionata ricevuta dall'ente assicurativo tramite mail.

Risposta

Il documento deve essere prodotto in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).